

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Un numero separato centesimi 20. Arretrate centesimi 40.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Venerdì 18 Maggio

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria e Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Il numero 2894 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire quattrocentomila per provvista di materiale per gli ospedali militari da inserirsi nel bilancio del Ministero della guerra sotto la denominazione Provvista di materiale per ospedali militari da assegnarsi al bilancio 1866.

Il numero 2907 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. È vietato d'or innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti delle armi nazionali, salva la riproduzione delle notizie che siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.

Art. 2. Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato. Il giudice potrà applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entità del reato. L'azione penale contro il medesimo reato potrà essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale incriminato. Art. 3. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette secondo le disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge nelle Province Toscane. Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone per cui si sia fondato motivo di giudicare che si adoprino per restituire l'antico stato di cose, o per nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni.

Art. 4. In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'Autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere. Art. 5. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli 2 e 4 è devoluto ai tribunali correzionali. Art. 6. La presente legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Firenze li 17 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. CHIAVES, G. DE FALCO.

Il numero 2908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visto l'articolo 3 della legge 17 maggio 1866, n° 2907; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, e del Nostro ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. — Saranno pubblicati ed avranno forza di legge nelle Province Toscane gli articoli 447, 435, 436, 442, 45, 426, 428, 429 e 430 del Codice penale del 20 novembre 1859; i quali sono del tenore seguente: Art. 447. Oltre agli oziosi, i vagabondi, e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti sono considerati come persone sospette: 1° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, rapine, furti e truffe; 2° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere e senza darsi a stabile lavoro. Art. 436. Si avranno per vagabondi: 1° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; 2° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; 3° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità. Art. 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese, salvo le disposizioni speciali della legge di pubblica sicurezza. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. Art. 45. Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: I condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti; I condannati a pene criminale o correzionale pe' reati preveduti negli articoli 426, 428, 429 e 430 dell'associazione de' malfattori. Art. 426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità. Art. 428. Gli autori, direttori o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto. Art. 429. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, o pure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero, o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente. Art. 430. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell'articolo 426 o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito, previo concerto coll'intera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428 e 429, e secondo le regole stabilite nel libro 1°, titolo 2°, capo 5°, sezione 1° dei reati di più reati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Firenze, addì 17 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. CHIAVES, G. DE FALCO.

Il numero 2896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re, in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio de' pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa Donna Felicita Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Firenze addì 6 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. A. SCIALOJA.

precedenti sono considerati come persone sospette:

1° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, rapine, furti e truffe; 2° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere e senza darsi a stabile lavoro. Art. 436. Si avranno per vagabondi: 1° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; 2° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; 3° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità. Art. 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese, salvo le disposizioni speciali della legge di pubblica sicurezza. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. Art. 45. Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: I condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti; I condannati a pene criminale o correzionale pe' reati preveduti negli articoli 426, 428, 429 e 430 dell'associazione de' malfattori. Art. 426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità. Art. 428. Gli autori, direttori o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto. Art. 429. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, o pure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero, o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente. Art. 430. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell'articolo 426 o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito, previo concerto coll'intera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428 e 429, e secondo le regole stabilite nel libro 1°, titolo 2°, capo 5°, sezione 1° dei reati di più reati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Firenze, addì 17 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. CHIAVES, G. DE FALCO.

Il numero 2913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Udito il Consiglio de' ministri; Sulla proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. È costituita un'armata navale che avrà titolo d'armata d'operazione. Il ministro della marina designerà le navi che devono farne parte. Art. 2. L'armata d'operazione sarà divisa in tre squadre cioè: Squadra di battaglia (fregate corazzate); Squadra sussidiaria (fregate e corvette ad elice); Squadra d'assedio (legni corazzati minori). Art. 3. Il comandante in capo dell'armata dividerà tra le tre squadre le navi messe sotto i suoi ordini nel modo che crederà più conveniente e destinerà i rispettivi bastimenti ammiragli. Art. 4. Il servizio e l'amministrazione di ciascuna squadra sarà accentrato sul rispettivo bastimento ammiraglio. Il capitolo 3°, titolo 1°, parte 1° del regolamento sul servizio di bordo rimane analogamente modificato. Art. 5. Qualunque bastimento da guerra nazionale non ascritto all'armata suddetta, appena entra nelle acque ov'essa è stanziata, è messo sotto gli ordini del comandante in capo della medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 3 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. D. ANGIOLETTI.

Il numero 2914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. In virtù della facoltà concessuta al governo del Re colla legge 1° maggio 1866, n° 2872; Visto il decreto 1° maggio 1866, n° 2873; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposizione del ministro delle finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Articolo unico. La Banca pagherà al Tesoro la somma del mutuo di cui all'articolo 1° del decreto 1° maggio 1866, n° 2873, con biglietti delle varie categorie che già emette, e con biglietti di lire 10 ai quali sarà applicato il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 degli statuti della Banca. La quantità dei biglietti di ciascuna categoria di valore sarà determinata dal ministro delle finanze con suoi speciali decreti. Il ministro delle finanze determinerà parimenti la quantità delle fedeli di credito o di biglietti di vario valore che può farsi rilasciare dagli altri istituti di credito a termini dell'articolo 10 del citato decreto contro deposito di biglietti della Banca nazionale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dat. Firenze, 17 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. A. SCIALOJA.

Il numero MDCCLXXXIV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visti gli atti relativi alla costituzione della Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia; Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio e il Nostro decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia, costituita in Firenze con atto pubblico del 7 marzo 1866 rogato C. Mazzoni, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inseriti nell'atto medesimo. Art. 2. A detti statuti saranno recate le seguenti modificazioni: A. L'articolo 12 terminerà colle parole: «previa sempre l'autorizzazione governativa»; B. Nell'articolo 21 e negli altri ove riscontrasi il titolo di Gerente si sostituisce quello di Direttore; C. Allo stesso articolo 21 si aggiunge un paragrafo dicente: «Gli amministratori della Società sono mandati temporari e revocabili secondo l'art. 129 del Codice di commercio»; D. Nell'articolo 24 alle parole «affari correnti» sottentrano queste: «affari indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione». Art. 3. La Società concorrerà annualmente nelle spese di vigilanza governativa, cui è sottoposta per lire centocinquanta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 29 aprile 1866. VITTORIO EMANUELE II. BERTI.

S. M., sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario: Con decreti del 1° aprile 1866: Bologna Francesco, vice-pretore nel comune di Capaci (Palermo), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Bosio Cesare, id. di Cava Manara (Vigevano), id.; Gandini Filippo, id. di Felizzano (Alessandria), id. Con decreti del 15 aprile 1866: Sommariva Bassano, vice-pretore del mandamento di Vercelli ed uditor, nominato pretore nel mand. di Fiamignano (Aquila); Rosselli Giuseppe, conciliatore nel comune di Gimignano (Nicasastro), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Cavalli Giuseppe, id. di Acì Sant'Antonio (Catania), id.; Pili Lorenzo, id. di Colledimezzo (Lanciano), idem; Romualdi Pasquale, id. di Notaresco (Teramo), id.; Pascucci Salvatore, id. di Guardiagrele (Chieti), id.; Moscojiuri Pietro, id. di Santa Susanna (Lecce), id. Con decreti del 19 aprile 1866: Del Pozzo Angelo, pretore in aspettativa, collocato a riposo a sua domanda; Reali Ignazio, pretore del mandamento di Fermo, id.; Allavena Stefano, id. di Castroreale (Messina), tramutato al mand. di Capizzi (Mistretta); Grande Pietro, id. di Capizzi, id. di Castroreale; Vitali Gaetano, id. di Carpeneto (Acqui), id. di Dogliani (Mondovì); Campofregoso Luigi, id. di Bassignana (Alessandria), id. di Carpeneto; Rampini Francesco, id. di Montù Beccaria (Voghera), id. di Bassignana; Vigilante Giuseppe, conciliatore nel comune di Cagnano Varano (Lucera), dispensato da tale ufficio a sua domanda; De Martino Raffaele, id. di Giugliano in Campania (Napoli), id. per motivi di salute; Grossi Michele, vice-pretore nel mand. di Garlasco (Vigevano), id. a sua domanda; Fossati Gio. Battista, conciliatore nel comune di Pozzuolo Formigaro (Novi), dispensato da ulteriore servizio; Del Frate avv. Guglielmo, id. di Castelnuovo (Vigevano), id. Con decreti del 22 aprile 1866: Camoso Giuseppe, pretore del mandamento di Gattinara (Verelli), collocato in aspettativa per mesi sei; Mandelli Vittorio Amedeo, id. di Scopa (Varese), id.; Maffei Bernardo, vice-pretore nel comune di Roccabascera (Avellino), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni; Seregni dott. Ferdinando Marco, uditor applicato alla procura generale di Milano, collocato in aspettativa per mesi sei; Porpora Costantino, nominato conciliatore nel comune di Amalfi (Santa Maria); Galante Vincenzo, id. di Moliterno (Lagonegro). Con decreti del 26 aprile 1866: Sodi Luigi, già pretore civile e criminale di 3°

Relazione del ministro della marina a S. M. in udienza del 3 maggio 1866.

SIRE, L'attuale situazione politica impone la necessità che la marina sia messa in misura da provvedere in modo efficace alla difesa nazionale ed esser pronta per qualunque eventualità politica emilitare possa sopravvenire. Gli armamenti straordinari dell'Austria accertati per modo incontrovertibile fanno credere al riferente che sia venuto il momento di dare ai nostri armamenti navali quell'estensione ragguardevole che le attuali forze concedono; ed ha quindi l'onore di sottoporre alla sanzione della M. V. il seguente schema di decreto.

Il numero 2913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Udito il Consiglio de' ministri; Sulla proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. È costituita un'armata navale che avrà titolo d'armata d'operazione. Il ministro della marina designerà le navi che devono farne parte. Art. 2. L'armata d'operazione sarà divisa in tre squadre cioè: Squadra di battaglia (fregate corazzate); Squadra sussidiaria (fregate e corvette ad elice); Squadra d'assedio (legni corazzati minori). Art. 3. Il comandante in capo dell'armata dividerà tra le tre squadre le navi messe sotto i suoi ordini nel modo che crederà più conveniente e destinerà i rispettivi bastimenti ammiragli. Art. 4. Il servizio e l'amministrazione di ciascuna squadra sarà accentrato sul rispettivo bastimento ammiraglio. Il capitolo 3°, titolo 1°, parte 1° del regolamento sul servizio di bordo rimane analogamente modificato. Art. 5. Qualunque bastimento da guerra nazionale non ascritto all'armata suddetta, appena entra nelle acque ov'essa è stanziata, è messo sotto gli ordini del comandante in capo della medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 3 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. D. ANGIOLETTI.

Il numero 2914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. In virtù della facoltà concessuta al governo del Re colla legge 1° maggio 1866, n° 2872; Visto il decreto 1° maggio 1866, n° 2873; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposizione del ministro delle finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Articolo unico. La Banca pagherà al Tesoro la somma del mutuo di cui all'articolo 1° del decreto 1° maggio 1866, n° 2873, con biglietti delle varie categorie che già emette, e con biglietti di lire 10 ai quali sarà applicato il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 degli statuti della Banca. La quantità dei biglietti di ciascuna categoria di valore sarà determinata dal ministro delle finanze con suoi speciali decreti. Il ministro delle finanze determinerà parimenti la quantità delle fedeli di credito o di biglietti di vario valore che può farsi rilasciare dagli altri istituti di credito a termini dell'articolo 10 del citato decreto contro deposito di biglietti della Banca nazionale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dat. Firenze, 17 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. A. SCIALOJA.

Il numero MDCCLXXXIV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visti gli atti relativi alla costituzione della Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia; Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio e il Nostro decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia, costituita in Firenze con atto pubblico del 7 marzo 1866 rogato C. Mazzoni, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inseriti nell'atto medesimo. Art. 2. A detti statuti saranno recate le seguenti modificazioni: A. L'articolo 12 terminerà colle parole: «previa sempre l'autorizzazione governativa»; B. Nell'articolo 21 e negli altri ove riscontrasi il titolo di Gerente si sostituisce quello di Direttore; C. Allo stesso articolo 21 si aggiunge un paragrafo dicente: «Gli amministratori della Società sono mandati temporari e revocabili secondo l'art. 129 del Codice di commercio»; D. Nell'articolo 24 alle parole «affari correnti» sottentrano queste: «affari indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione». Art. 3. La Società concorrerà annualmente nelle spese di vigilanza governativa, cui è sottoposta per lire centocinquanta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 29 aprile 1866. VITTORIO EMANUELE II. BERTI.

S. M., sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario: Con decreti del 1° aprile 1866: Bologna Francesco, vice-pretore nel comune di Capaci (Palermo), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Bosio Cesare, id. di Cava Manara (Vigevano), id.; Gandini Filippo, id. di Felizzano (Alessandria), id. Con decreti del 15 aprile 1866: Sommariva Bassano, vice-pretore del mandamento di Vercelli ed uditor, nominato pretore nel mand. di Fiamignano (Aquila); Rosselli Giuseppe, conciliatore nel comune di Gimignano (Nicasastro), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Cavalli Giuseppe, id. di Acì Sant'Antonio (Catania), id.; Pili Lorenzo, id. di Colledimezzo (Lanciano), idem; Romualdi Pasquale, id. di Notaresco (Teramo), id.; Pascucci Salvatore, id. di Guardiagrele (Chieti), id.; Moscojiuri Pietro, id. di Santa Susanna (Lecce), id. Con decreti del 19 aprile 1866: Del Pozzo Angelo, pretore in aspettativa, collocato a riposo a sua domanda; Reali Ignazio, pretore del mandamento di Fermo, id.; Allavena Stefano, id. di Castroreale (Messina), tramutato al mand. di Capizzi (Mistretta); Grande Pietro, id. di Capizzi, id. di Castroreale; Vitali Gaetano, id. di Carpeneto (Acqui), id. di Dogliani (Mondovì); Campofregoso Luigi, id. di Bassignana (Alessandria), id. di Carpeneto; Rampini Francesco, id. di Montù Beccaria (Voghera), id. di Bassignana; Vigilante Giuseppe, conciliatore nel comune di Cagnano Varano (Lucera), dispensato da tale ufficio a sua domanda; De Martino Raffaele, id. di Giugliano in Campania (Napoli), id. per motivi di salute; Grossi Michele, vice-pretore nel mand. di Garlasco (Vigevano), id. a sua domanda; Fossati Gio. Battista, conciliatore nel comune di Pozzuolo Formigaro (Novi), dispensato da ulteriore servizio; Del Frate avv. Guglielmo, id. di Castelnuovo (Vigevano), id. Con decreti del 22 aprile 1866: Camoso Giuseppe, pretore del mandamento di Gattinara (Verelli), collocato in aspettativa per mesi sei; Mandelli Vittorio Amedeo, id. di Scopa (Varese), id.; Maffei Bernardo, vice-pretore nel comune di Roccabascera (Avellino), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni; Seregni dott. Ferdinando Marco, uditor applicato alla procura generale di Milano, collocato in aspettativa per mesi sei; Porpora Costantino, nominato conciliatore nel comune di Amalfi (Santa Maria); Galante Vincenzo, id. di Moliterno (Lagonegro). Con decreti del 26 aprile 1866: Sodi Luigi, già pretore civile e criminale di 3°

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, ha fatto le seguenti disposizioni: Con reali decreti 29 aprile 1866: Tournon Ottone, maggiore nell'arma del genio in aspettativa, richiamato in servizio effettivo; Martinazzi Giovanni, id. id.; Larini Enrico, capitano id.; Durand de la Penne marchese Luigi, capitano id.; Cairo Vincenzo, id. id.; Briganti Donato, id. id.; Bosi Antonio, id. id.; Galuppi Orazio, id. id.; Fantoli Silvestro, id. id.; Salmieri Francesco, luogotenente id.; Accatino Giuseppe, id. id.; Anderloni Antonio, id. id.;

pubblica, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Art. 1. La Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia, costituita in Firenze con atto pubblico del 7 marzo 1866 rogato C. Mazzoni, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inseriti nell'atto medesimo. Art. 2. A detti statuti saranno recate le seguenti modificazioni: A. L'articolo 12 terminerà colle parole: «previa sempre l'autorizzazione governativa»; B. Nell'articolo 21 e negli altri ove riscontrasi il titolo di Gerente si sostituisce quello di Direttore; C. Allo stesso articolo 21 si aggiunge un paragrafo dicente: «Gli amministratori della Società sono mandati temporari e revocabili secondo l'art. 129 del Codice di commercio»; D. Nell'articolo 24 alle parole «affari correnti» sottentrano queste: «affari indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione».

Art. 3. La Società concorrerà annualmente nelle spese di vigilanza governativa, cui è sottoposta per lire centocinquanta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 29 aprile 1866. VITTORIO EMANUELE II. BERTI.

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno; Veduto il Nostro decreto del 18 marzo ultimo con cui, in esecuzione dell'articolo 237 della legge 20 marzo 1865, allegato A, si è stabilita la proporzione da osservarsi nel corrente anno 1866 pel riparto della spesa degli esposti fra i comuni e le provincie nell'istesso decreto nominate, e si sono determinate le norme per l'effettuazione di tale riparto. Vedute le deliberazioni che in relazione al citato articolo 237 della legge 20 marzo 1865 vennero emesse dai Consigli e dalle Deputazioni delle altre provincie non contemplate nel suddetto decreto; Sentito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La spesa di mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sarà sopportata nella proporzione di tre quarti dalla provincia e di una quarta parte dai comuni nelle provincie di Genova e Porto Maurizio. Art. 2. La spesa stessa sarà sopportata nella proporzione di una metà dalla provincia e dell'altra metà dai comuni nelle provincie di Benevento, Calabria Citeriore, Caltanissetta, Messina e Trapani. Art. 3. Sarà sopportata la detta spesa nella proporzione di un terzo dalla provincia e di due terzi dai comuni nelle provincie di Livorno, Siena, Ravenna e Piacenza. Art. 4. Tanto pel riparto della quota complessiva spettante ai comuni delle singole provincie sopranominate, quanto per le competenze delle rispettive loro Deputazioni provinciali, sarà osservato il disposto degli articoli 4 e 5 del citato Nostro decreto. Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Dato a Firenze addì 6 maggio 1866. VITTORIO EMANUELE II. CHIAVES.

All'istessa data del 6 maggio corrente la M. S. si è degnata di firmare altro Regio decreto con cui assecondando le proposte dei Consigli provinciali di Forlì e di Ferrara ha determinato che la spesa di mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sia interamente sopportata dal bilancio provinciale, rinvocando in quanto alla provincia di Ferrara le disposizioni del regio decreto 18 marzo ultimo per le quali la cenziata spesa doveva ripartirsi per un terzo sulla provincia e per due terzi sopra i comuni di essa.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, ha fatto le seguenti disposizioni: Con reali decreti 29 aprile 1866: Tournon Ottone, maggiore nell'arma del genio in aspettativa, richiamato in servizio effettivo; Martinazzi Giovanni, id. id.; Larini Enrico, capitano id.; Durand de la Penne marchese Luigi, capitano id.; Cairo Vincenzo, id. id.; Briganti Donato, id. id.; Bosi Antonio, id. id.; Galuppi Orazio, id. id.; Fantoli Silvestro, id. id.; Salmieri Francesco, luogotenente id.; Accatino Giuseppe, id. id.; Anderloni Antonio, id. id.;

S. M., sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario: Con decreti del 1° aprile 1866: Bologna Francesco, vice-pretore nel comune di Capaci (Palermo), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Bosio Cesare, id. di Cava Manara (Vigevano), id.; Gandini Filippo, id. di Felizzano (Alessandria), id. Con decreti del 15 aprile 1866: Sommariva Bassano, vice-pretore del mandamento di Vercelli ed uditor, nominato pretore nel mand. di Fiamignano (Aquila); Rosselli Giuseppe, conciliatore nel comune di Gimignano (Nicasastro), dispensato da tale ufficio a sua domanda; Cavalli Giuseppe, id. di Acì Sant'Antonio (Catania), id.; Pili Lorenzo, id. di Colledimezzo (Lanciano), idem; Romualdi Pasquale, id. di Notaresco (Teramo), id.; Pascucci Salvatore, id. di Guardiagrele (Chieti), id.; Moscojiuri Pietro, id. di Santa Susanna (Lecce), id. Con decreti del 19 aprile 1866: Del Pozzo Angelo, pretore in aspettativa, collocato a riposo a sua domanda; Reali Ignazio, pretore del mandamento di Fermo, id.; Allavena Stefano, id. di Castroreale (Messina), tramutato al mand. di Capizzi (Mistretta); Grande Pietro, id. di Capizzi, id. di Castroreale; Vitali Gaetano, id. di Carpeneto (Acqui), id. di Dogliani (Mondovì); Campofregoso Luigi, id. di Bassignana (Alessandria), id. di Carpeneto; Rampini Francesco, id. di Montù Beccaria (Voghera), id. di Bassignana; Vigilante Giuseppe, conciliatore nel comune di Cagnano Varano (Lucera), dispensato da tale ufficio a sua domanda; De Martino Raffaele, id. di Giugliano in Campania (Napoli), id. per motivi di salute; Grossi Michele, vice-pretore nel mand. di Garlasco (Vigevano), id. a sua domanda; Fossati Gio. Battista, conciliatore nel comune di Pozzuolo Formigaro (Novi), dispensato da ulteriore servizio; Del Frate avv. Guglielmo, id. di Castelnuovo (Vigevano), id. Con decreti del 22 aprile 1866: Camoso Giuseppe, pretore del mandamento di Gattinara (Verelli), collocato in aspettativa per mesi sei; Mandelli Vittorio Amedeo, id. di Scopa (Varese), id.; Maffei Bernardo, vice-pretore nel comune di Roccabascera (Avellino), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni; Seregni dott. Ferdinando Marco, uditor applicato alla procura generale di Milano, collocato in aspettativa per mesi sei; Porpora Costantino, nominato conciliatore nel comune di Amalfi (Santa Maria); Galante Vincenzo, id. di Moliterno (Lagonegro). Con decreti del 26 aprile 1866: Sodi Luigi, già pretore civile e criminale di 3°

lasse stato dispensato da ulteriore servizio, collocato a riposo a sua domanda;
Viola Carlo Ercole, uditore applicato al mandamento 1° di Milano in qualità di vice-pretore, collocato in aspettativa per un anno;
Vecchi Cassio, pretore del 1° mandamento di Ferrara, tramutato al 3° mandamento di Bologna;

Personal Luigi, id. del mandamento di Rimini (Forlì), id. al 1° mandamento di Ferrara; Guglielmi Federico, id. di San Giovanni in Persiceto (Bologna), id. in Rimini;

Vitali Aristide, id. di Alfonsine (Ravenna), id. in San Giovanni in Persiceto;
Parise Giuseppe, pretore del mandamento di Carpi (Modena), tramutato in San Giovanni in Fiore (Cosenza);

Perego Giuseppe, uditore destinato alle funzioni di vice-pretore nel mandamento di Salò e temporaneamente in quello di Bagolino, richiamato al suo posto in Salò;

Di Giorgio Vincenzo, vice-pretore nel mandamento di Castellamare del Golfo (Trapani), dispensato da tale ufficio a sua domanda;

Cattaneo Felice, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Pavia, dispensato da ulteriore servizio a sua domanda.

Nel numero 120 della Gazzetta Ufficiale del Regno, dove sono portate le disposizioni sancite da S. M. nell'udienza dell'11 volgente, sulla proposta del ministro della marina, si legge:

Castiglia cav. Salvatore, capitano di fregata nel soprasso stato maggiore dei porti, ecc., correngasi: capitano di vascello ecc.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella sua tornata di ieri l'altro la Camera continuando la discussione dell'art. 5° della legge concernente i provvedimenti finanziari, udiva nuovamente ragionare intorno ad esso il deputato Depretis e il ministro della finanza; quindi, secondo la richiesta del relatore Correnti, combattuta dai deputati Accolla e Crispi, e sostenuta dai deputati Bertea, Lanza Giovanni e Valerio, sospendeva di deliberare per dar agio alla Commissione di ponderare gli ultimi argomenti messi innanzi dal ministro della finanza.

La Camera nella sua adunanza di ieri, dopo nuova discussione intorno all'articolo 5° della legge riguardante i provvedimenti finanziari, che assoggetta la rendita iscritta nel Gran Libro a tassa da ritenersi nell'atto di pagamento de' semestri, alla quale discussione presero parte i deputati Valerio, Tedeschi, Mancini, Depretis, il ministro della finanza e il relatore Correnti, deliberò per voto palese sull'articolo medesimo. Lo approvò con voti 145 favorevoli, 141 contrari e 2 astensioni.

Approvò in appresso altri sei articoli; delle disposizioni di alcuni de' quali trattarono i deputati Ricciardi, Depretis, Rega, Cavallini, Sanguinetti, Salari, Minghetti, Lozoli, Di Blasio Tiberio, Pescatore, Bertea, Lualdi e il ministro della finanza.

Commissioni nominate dagli uffizi della Camera dei deputati.

Progetto di legge n° 86. — Ordinamento del credito fondiario.

Commissionari:

Ufficio 1° Carbonelli — 2° Siccardi — 3° — 4° Calvo — 5° Massari — 6° Accolla — 7° Pisanelli — 8° Valerio — 9° Restelli.

Progetto di legge n° 101. — Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Commissionari:

Ufficio 1° Ferraciu — 2° Damiani — 3° Fossa — 4° Pianciatichi — 5° Marazio — 6° Errante — 7° Pisanelli — 8° Mazzarella — 9° Sino.

Progetto di legge n° 107. — Riordinamento del Corpo sanitario militare.

Commissionari:

Ufficio 1° Monti Francesco — 2° Siccardi — 3° Muspaci — 4° Castiglia — 5° Fabbri — 6° Bertea — 7° Venturilli — 8° Sanguinetti — 9° Morelli Carlo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Stante lo smarrimento avvenuto del mandato collettivo di lire 126 emesso dal Ministero di finanze col n° 182 sul cap. 86, esercizio 1865, a favore del signor Rocca, brigadiere doganale a Novara e di altri, a titolo di sussidio. Si avverte chi di ragione, che trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quel mandato sia presentato, sarà esso considerato come non avvenuto, e se ne autorizzerà la spedizione di un duplicato.

Firenze, 16 maggio 1866.

Il direttore capo della 4ª divisione A. SCIOVA.

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE AVVISI AI NAVIGANTI. Mar Mediterraneo.

Secche di S. Vito e della Tarantola nel Mar Grande di Taranto. — Nel rilevare ultimamente il piano di Taranto, si trovò che la posizione delle due secche di S. Vito e della Tarantola, site nel Mare Grande, non è quella segnata nelle carte idrografiche esistenti. Ad evitare quindi qualsiasi sinistro si danno i seguenti rilievi che determinano la precisa situazione di quelle due secche.

Dalla secca di S. Vito rilevasi: La punta L. dell'isola di S. Paolo per M 6° P, l'estremo S delle mura di Taranto per G 9° T, l'estremità della Punta Rondinella per T 14° M.

Dalla secca della Tarantola rilevasi: La punta meridionale dell'isola di S. Paolo per T 11° L, l'estremità delle mura di Taranto per T 12° G, l'estremità della Punta della Rondinella per M 5° P.

Per il ministro Il direttore generale del servizio militare E. D'AMICO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

(Terza pubblicazione.)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del Regio decreto 28 stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, vengano loro rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilasceranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 p. % 1861	72529	Pin Costanza Giuseppe del vivente Onorato, domiciliata in Genova	1200	Torino
	3261	Vincolata per matrimonio militare.		
	33961	Girardi Geor. Battista fu Giuseppe	510	Torino
	34962	Parrocchia Chiesa di Santa Maria della Rotonda	35	
	38063	Suddetta	135	
	38961	Suddetta	75	
	38965	Suddetta	535	
	40755	Suddetta	915	
	48966	Suddetta	210	
	71907	Suddetta	305	Napoli
	69842	Tucci Pasquale di Ignazio	15	
	18573	Suddetto (assegno provvisorio)	4	
	61096	Montana Michelangelo di Egidio	30	
	18836	Suddetto (assegno provvisorio)	4	
3 p. % Consolidato	406	Cappella del SS. nel Comune di Castel di Sangro	2760	
Napoletano 5 p. %	7118	Resta Mario di Leonardo	20	Ducati

Torino, il 22 dicembre 1865.

Per direttore generale L'ISPIETTORE GENERALE M. D'ARIZZO

Il segretario della Direzione generale G. CIAMPOLLELO.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si scrive da Guedres 11 maggio alla Gazzetta del Reno:

Questa mattina è stato mobilitato il battaglione della landwehr della nostra città, forte di 402 uomini, la maggior parte dei quali fanno parte della seconda categoria.

Tutte le classi della popolazione sono vivamente esasperate, non volendo nessuno, a qualunque partito egli appartenga, riconoscere la necessità, né l'utilità di una guerra contro l'Austria, o contro gli Stati della Confederazione.

Gli affari soffrono, e si teme che in molte fabbriche non venga quanto prima interrotto il lavoro.

Si scrive da Bochum che la popolazione si sente già crudelmente colpita per essere state molte famiglie private del loro capo, e la diminuzione del lavoro nelle officine e nelle miniere sarà l'effetto inevitabile della mobilitazione.

BELGIO. — Si scrive da Bruxelles 12 alla Patrie:

La stampa indipendente, fattasi organo delle aspirazioni del paese, consiglia i nostri uomini politici ad evitare quelle discussioni irritanti che hanno segnalato le ultime sedute della Camera.

Diffatti, l'accordo politico dei partiti non è mai stato più urgente, e si assicura che il re lo desidera ardentemente.

Le complicazioni europee offrono ai capi della sinistra il pretesto d'aggiornare la riforma elettorale; e così si fa premura di trarre abilitamento profitto dalla situazione stata creata dal signor di Bismarck.

Quanto ai pericoli che possono risultare da una confagrazione europea pel Belgio, qui non si ha l'aria di preoccuparsene.

Intanto il pubblico si inquietava, si risvegliano diffidenze, e la Borsa di Bruxelles è in preda al panico.

Malgrado l'unanimità colla quale la pubblica opinione si pronunzia pel suffragio universale, i giornali dottrinari non esitano ad accusare i fautori dell'annessione. « Se questa accusa, dice La Pace, fosse legittima, l'esistenza del Belgio sarebbe fortemente compromessa, perchè noi siamo convinti che la maggioranza dei nostri concittadini è contraria all'attuale sistema elettorale. »

Corre voce che il Gabinetto si sia pronunziato per la proroga dell'appello dei 30,000 soldati sotto le armi.

PORTOGALLO. — Si scrive da Lisbona, 5 maggio al Monitor:

Il Consiglio municipale di Lisbona ha indirizzato al re una memoria sulla situazione finanziaria.

Giusta questo lavoro, le riscossioni locali erano insufficienti, e sarebbe urgente porre rimedio ad uno stato di cose che imbarazza l'esecuzione dei progetti necessari alla salubrità ed all'abbellimento della città.

La municipalità ritiene diffatti indispensabile il fare quelle modificazioni che sono reclamate dal pubblico interesse, ma essa non può farvi fronte colle sue attuali risorse: la media delle riscossioni degli ultimi tre anni fu di 353 contos di reis (circa 2 milioni di franchi) somma sempre sorpassata dalle spese, e colla quale era impossibile sopporre a tutti i provvedimenti di prima necessità.

Così il Consiglio nel bilancio proposto pel 1866-1867 ha creduto bene di elevare la cifra delle spese presunte a 504 contos (3 milioni di franchi).

Per riscuotere questa somma egli domanda al Governo 160 contos (circa un milione) sul reddito delle dogane.

La Camera dei deputati continua la discussione dell'art. 5° della legge concernente i provvedimenti finanziari, udiva nuovamente ragionare intorno ad esso il deputato Depretis e il ministro della finanza; quindi, secondo la richiesta del relatore Correnti, combattuta dai deputati Accolla e Crispi, e sostenuta dai deputati Bertea, Lanza Giovanni e Valerio, sospendeva di deliberare per dar agio alla Commissione di ponderare gli ultimi argomenti messi innanzi dal ministro della finanza.

La Camera nella sua adunanza di ieri, dopo nuova discussione intorno all'articolo 5° della legge riguardante i provvedimenti finanziari, che assoggetta la rendita iscritta nel Gran Libro a tassa da ritenersi nell'atto di pagamento de' semestri, alla quale discussione presero parte i deputati Valerio, Tedeschi, Mancini, Depretis, il ministro della finanza e il relatore Correnti, deliberò per voto palese sull'articolo medesimo. Lo approvò con voti 145 favorevoli, 141 contrari e 2 astensioni.

Approvò in appresso altri sei articoli; delle disposizioni di alcuni de' quali trattarono i deputati Ricciardi, Depretis, Rega, Cavallini, Sanguinetti, Salari, Minghetti, Lozoli, Di Blasio Tiberio, Pescatore, Bertea, Lualdi e il ministro della finanza.

Commissioni nominate dagli uffizi della Camera dei deputati. Progetto di legge n° 86. — Ordinamento del credito fondiario.

Commissionari: Ufficio 1° Carbonelli — 2° Siccardi — 3° — 4° Calvo — 5° Massari — 6° Accolla — 7° Pisanelli — 8° Valerio — 9° Restelli.

Progetto di legge n° 101. — Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Commissionari: Ufficio 1° Ferraciu — 2° Damiani — 3° Fossa — 4° Pianciatichi — 5° Marazio — 6° Errante — 7° Pisanelli — 8° Mazzarella — 9° Sino.

Progetto di legge n° 107. — Riordinamento del Corpo sanitario militare.

Commissionari: Ufficio 1° Monti Francesco — 2° Siccardi — 3° Muspaci — 4° Castiglia — 5° Fabbri — 6° Bertea — 7° Venturilli — 8° Sanguinetti — 9° Morelli Carlo.

MINISTERO DELLE FINANZE. DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Stante lo smarrimento avvenuto del mandato collettivo di lire 126 emesso dal Ministero di finanze col n° 182 sul cap. 86, esercizio 1865, a favore del signor Rocca, brigadiere doganale a Novara e di altri, a titolo di sussidio. Si avverte chi di ragione, che trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quel mandato sia presentato, sarà esso considerato come non avvenuto, e se ne autorizzerà la spedizione di un duplicato.

Firenze, 16 maggio 1866.

Il direttore capo della 4ª divisione A. SCIOVA.

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE AVVISI AI NAVIGANTI. Mar Mediterraneo.

Secche di S. Vito e della Tarantola nel Mar Grande di Taranto. — Nel rilevare ultimamente il piano di Taranto, si trovò che la posizione delle due secche di S. Vito e della Tarantola, site nel Mare Grande, non è quella segnata nelle carte idrografiche esistenti. Ad evitare quindi qualsiasi sinistro si danno i seguenti rilievi che determinano la precisa situazione di quelle due secche.

Dalla secca di S. Vito rilevasi: La punta L. dell'isola di S. Paolo per M 6° P, l'estremo S delle mura di Taranto per G 9° T, l'estremità della Punta Rondinella per T 14° M.

Dalla secca della Tarantola rilevasi: La punta meridionale dell'isola di S. Paolo per T 11° L, l'estremità delle mura di Taranto per T 12° G, l'estremità della Punta della Rondinella per M 5° P.

Per il ministro Il direttore generale del servizio militare E. D'AMICO.

americane. Gli interessi britannici sono molto più importanti degli americani in Valparaiso, e i rappresentanti americani non volevano assumersi la responsabilità intera. Fu anzi proposto che le navi americane e inglesi farebbero fuoco simultaneamente sulla flotta spagnuola, e la costringerebbero a desistere. Ma fu risposto negativamente a tutte le proposte.

Prima del bombardamento i sudditi inglesi tennero un meeting, e presero le seguenti risoluzioni:

« Che il meeting non poteva biasimare abbastanza la condotta del contro ammiraglio Denman avendo egli dato alla Società inglese di Valparaiso assicurazioni positive che sarebbe intervenuto con la forza per impedire il bombardamento, se fosse avvenuto, e che dopo si era ricusato.

« Che la scusa del contro ammiraglio Donman della mancanza di forze sufficienti per opporsi agli Spagnuoli è un'ipotesi per i suoi concittadini, e non ha valore, considerando la offerta cooperazione della potente flotta degli Stati Uniti. Il meeting non ha parola per esprimere la sua indignazione, che un bombardamento così atroce, contro una città di 80,000 abitanti senza difesa alcuna, sia stato perpetrato in presenza della squadra inglese.

« Che si manderebbe una deputazione al ministro degli Stati Uniti, gen. Kilpatrick e al commodoro Rogers per esprimere la gratitudine sincera per i loro sforzi onde impedire, con la cooperazione delle forze inglesi, il bombardamento.

« Che le dotte risoluzioni e i documenti sarebbero messi innanzi al pubblico inglese. »

Nel Chili v'è molto sdegno contro gli Inglesi, mentre si commendano gli Americani.

Il Mercurio di Valparaiso osserva che è curioso il vedere come gli incaricati d'affari francesi e inglesi potranno giustificarsi coi loro governi per avere tollerato con calma e con indifferenza che gli Spagnuoli ardessero 18 o 20 milioni di mercanzie e proprietà appartenenti ai loro concittadini, avendo mezzi per impedirlo.

La perdita del contro ammiraglio non oltrepassi 1,000,000 di dollari. I Francesi perdettero forse 15,000,000 di dollari, e si dice che la perdita de' sudditi inglesi ascendano a 180,000,000 di dollari in Valparaiso. L'incendio sarebbe stato maggiore ma fu estinto dai pompieri in 18 ore.

Grande sdegno ne' Peruviani alle notizie del bombardamento; si teme molto per gli stranieri, massime Spagnuoli, residenti a Lima.

Fu tanto grande la commozione del popolo che volevano massacrare tutti gli stranieri, anche gli Americani, ma si calmò quando furono imprigionati tutti gli Spagnuoli.

Si parla di un uomo e una donna uccisi, e quattro soldati feriti dalla parte de' Chilian.

Non si sa cosa farà Nunez, ma credesi generalmente che farà ad altre città quello che ha fatto a Valparaiso. Si temeva che bombardasse Caldera e Coquimbo.

A Callao grande è la confusione; si vuotavano i magazzini; i mercanti mandavano tutto a Lima. Se hanno il coraggio necessario, i Peruviani possono respingere l'attacco.

Si legge nel Morning Post del 14 maggio: Il miserando e infondato litigio che da alcuni mesi la Spagna ha voluto far nascere col Chili finalmente è giunto ad un atto che provocherà la indignazione di tutto il mondo civile. La flotta spagnuola, stanca di non far nulla nelle acque chiliane, ha variato la monotonia del blocco bombardando una città popolosa e senza difesa.

Dalle notizie giunte d'America apprendiamo che essa flotta lanciò fuoco e rovina per quattro ore nella città di Valparaiso, recando un danno di molti milioni di dollari, e col maggior sangue freddo del mondo. Prima di mezzo di gran parte della città era in ruina, e moltissima roba e mercanzia appartenente a stranieri, distrutta. Allora la flotta si ritirò; forse l'ammiraglio avrà pensato di aver assai fatto per illustrare la sua bandiera, e pare che si stia apprestando per fare altre visite ad alcuni dei porti chiliani e del Perù, rinnovellando cotà le magnanime gesta che faranno eternamente ricordare la sua presenza a Valparaiso, il 31 marzo 1866.

Le sdegnose rimostranze che il non provocato blocco dei porti del Chili suscitò nelle principali potenze marittime europee avrebbe dovuto indurire, crediamo, il Governo spagnuolo a ritirarsi dall'usare la forza. Per la condizione particolare del Chili indifeso sarebbe stato desiderabile che la Spagna avesse operati de' mezzi coercitivi dacché non avendo a Repubblica Chiliana né forze, né navigio capace di misurarsi con lo spagnolo, le ostilità spagnuole dovevano necessariamente finire col bombardamento di una città senza difesa.

Non giova entrare nel merito o demerito del casus belli spagnuolo, benché nello stesso modo che da prima la guerra non era necessaria, il bombardamento non è giustificabile. La nuova civiltà più umana ha mitigato la estrema durezza del codice di guerra, e molte cose un tempo permesse tra i belligeranti, ora non sono compatibili. Fra queste vuolsi annoverare il bombardamento di una città indifesa. Pare che l'ammiraglio spagnuolo agì conforme agli ordini precisi avuti dal suo Governo.

Per ora ci asterremo dal commentare la condotta dell'ammiraglio inglese; egli sarà giudicato secondo le istruzioni che avrà ricevuto. Il comandante della squadra americana che voleva interporvi per impedire il bombardamento, senza la cooperazione dell'ammiraglio Denman, non volle pigliarsi tutta la responsabilità. Impossibile dire quali saranno le conseguenze di quell'atto di crudeltà disumana. Noteremo però con rammarico, che lo sdegno de' Chilian non è maggiore contro quelli che ruinarono la città loro, che contro coloro che permisero tranquillamente che si commettesse un tanto crimine.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale di Genova approvò la sera del 16 la proposta della Giunta di assegnare, oltre le L. 10,000 già stornate dall'articolo Festa dello Statuto e dell'Unità d'Italia, L. 6,000 al mese da distribuirsi tra le famiglie povere dei soldati chiamati sotto le armi finché resteranno al serviz o della patria.

Il Consiglio comunale di Binasco, oltre i sussidii giornalieri alle famiglie bisognose dei contingenti, dei volontari e delle guardie nazionali, deliberò di accordare un premio di L. 100 a quel soldato nato e domiciliato nel comune, che riporterà nelle prossime battaglie per l'indipendenza e l'unità della patria, la medaglia al valor militare; e un premio di L. 250 al soldato

che si trovi nelle condizioni di cui sopra, e saprà guadagnare una bandiera nemica.

Il Consiglio comunale di Cologno al Serio, provincia di Bergamo, per iniziativa del sindaco Giovanni Imberti, stanziò L. 250 da mandarsi in sussidio ai militari sotto le armi di quel comune, e L. 350 da distribuirsi alle famiglie povere dei medesimi, riservandosi accrescere la cifra qualora lo esiga il bisogno.

Il municipio di Voltri non vuole rimanere secondo a nessun altro municipio italiano. Ieri deliberava per acclamazione che sarebbero date sui fondi del comune L. 1000 a ciascun soldato del comune che prendesse una bandiera ed un cannone al nemico, L. 600 ai soldati dello stesso comune che verranno decorati della medaglia d'oro e L. 200 a quelli che avranno la medaglia d'argento.

In una precedente deliberazione questo municipio deliberava che i fondi stanziati per le feste dello Statuto fossero impiegati in 4 dofi di lire sessanta ciascuna da estrarsi in detto giorno a favore delle zitelle povere del comune e lire 400 venissero per cura della Giunta distribuite in quello stesso giorno alle famiglie povere dei contingenti.

Il comune di Firenzuela nel giorno 15 stante con deliberazione del Consiglio generale stanziò:

1. Lire 200 di pensione a quel soldato o volontario appartenente al comune che per ferite riportate in guerra rimanesse inabile al lavoro.
2. Lire 200 alle vedove di quelli morti sul campo di battaglia.
3. Lire 500 per una sola volta a quel soldato o volontario che abbia ottenuto la medaglia d'oro al valor militare.
4. Lire 300 idem a quello che abbia ottenuta la medaglia d'argento.
5. Che la somma destinata nel bilancio della corrente gestione 1866 per la festa dello Statuto sia versata nella cassa dello Stato per le spese della guerra.

Il Consiglio comunale di Locate Triulzi, nelle sue sedute del 1 e 15 maggio:

Deliberava di erogare, in sussidio delle famiglie povere dei coscritti del comune chiamati sotto le armi, la somma già destinata per la festa dello Statuto, e di largire alle famiglie povere dei contingenti chiamati sotto le armi un sussidio da lire quindici sino a lire trenta al mese, secondo il bisogno, per tutto il tempo in cui rimarranno sotto le armi;

Stanziana una pensione vitalizia di lire cento all'anno a favore di ciascuno di quei soldati o volontari del comune, che otterranno la medaglia al valor militare; ed un premio di lire mille, da conferirsi a quel soldato o volontario del comune che conquisterà una bandiera nemica.

La Giunta municipale di Seriate (Bergamo), nella sua seduta del giorno 10 andante, ha stabilito di erogare per ora la somma di lire duecento, che era preventivata per la solennizzazione della festa dello Statuto, a beneficio di quelle famiglie di questo stesso comune, che potessero essere bisognose, le quali attualmente tengono de' figli o al servizio militare, o nei volontari, o nella Guardia nazionale mobile.

Il Consiglio provinciale di Siena ha deliberato: 1° La somma di lire 2,000 per ciascuna famiglia povera della provincia che perda uno de' suoi per morte incontrata combattendo nella prossima guerra come soldato, o volontario, o guardia nazionale mobilitata; 2° L'annua pensione vitalizia di lire 500 a ciascuno della provincia, se appartenente a famiglia povera, che abbia meritata la medaglia d'oro al valor militare; di 300 lire se consegua la medaglia d'argento; una spada d'onore invece d'una pensione vitalizia se il premio appartenga a famiglia non povera.

Il 15 corrente il Consiglio provinciale di Bologna votava unanime la somma di lire 50 mila per sovvenzione alle famiglie povere degli uomini di quella provincia chiamati sotto le armi per prender parte alle nazionali battaglie.

Il Consiglio comunale di Bologna tenne il 15 corrente seduta pubblica e discusse la proposta dei consiglieri Pizzoli e Dall'Olivo per la erogazione del fondo assegnato alla festa dello Statuto in sussidii alle famiglie dei giovani del comune chiamati sotto le armi.

Il Consiglio all'unanimità accolse la bella proposta decretando che detta somma, detratte le spese indispensabili, sia distribuita a tutte le famiglie bisognose di quei giovani che nell'esercito o nelle file dei volontari vanno a combattere le patrie battaglie. Lo stesso Consiglio ha pure autorizzato la Giunta a valersi per lo stesso scopo di un fondo di altre lire 8 mila depositate nella Cassa di risparmio, provenienti da elargizione fatta dal Re in occasione della festa dello Statuto.

Il Consiglio comunale di Viadana (Cremona) deliberò di venir in sussidio, stanziando un fondo di L. 3,000, alle famiglie bisognose dei soldati che furono testè chiamati sotto le armi e alle famiglie della Guardia Nazionale mobilitata. Stabili di dar un premio di L. 400 ai soldati che venissero a casa inetti al lavoro per ferite riportate al campo e L. 100 a ciascun soldato che fosse fregiato della medaglia di valor militare. Oltre a ciò stabilì di dare 25 lire a ciascun giovane che s'arruolò volontario nell'Esercito o nel Corpo di Garibaldi.

Il municipio di Palazzo Vercellese aprì le sedute primaverili, assegnando un dono di lire cento ad ogni militare nativo del comune che nella prossima guerra verrà fregiato della medaglia d'argento al valor militare, e lire duecento per quella d'oro, riservandosi del resto a provvedere per le famiglie dei medesimi durante la loro assenza.

Il municipio di Spoleto stanziò una pensione annua di lire 100 a quel coscritto del comune che si acquisterà la medaglia al valor militare.

Nella seduta che tenne il 12 corrente la Congregazione di carità di Brescia, il cavaliere G. B. Abeni, membro di quella Congregazione, propose fosse costituito un comitato allo scopo di raccogliere le offerte cittadine in soccorso delle famiglie bisognose dei soldati e volontari bresciani che si trovano sotto le bandiere, e propose pure che quell'istituto sottoscrivesse per il primo per la somma di lire 2,000.

La Congregazione approvò le due proposte del signor Abeni.

La Società di collocamento e mutuo soccorso degli operai pristini di Torino ogni anno

STRADE FERRATE ROMANE

- Sezione Nord -

A V V I S O .

Gli avvenimenti non avendo ancora posto in grado l'Amministrazione di preparare le deliberazioni da sottomettersi all'adunanza generale della Società per assicurare l'andamento regolare della parte finanziaria di essa, la Commissione mista, nella sua adunanza del 4 del corrente, deliberò che l'adunanza generale che doveva convocarsi pel dì 26 del corrente, lo debba essere invece per altro giorno da destinarsi, ma non più tardi del dì 20 luglio prossimo venturo.

Firenze, 17 maggio 1866.

Il Direttore degli Affari sociali G. Morandini

1281

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI RIMINI

AVVISO.

Si fa noto che nei qui sottodescritti punti del litorale di questo compartimento marittimo si sono ricuperati i seguenti oggetti: Cesenatico: 68 tavole d'abete - 7 morali d'abete - 39 mezzi morali d'abete - 1 tavolone pente di rovere Gabiceo: Un legno d'abete di metri 6 70, con marce. Viserba: Un piccolo battello. Riccione: Un battello.

Diffidansi pertanto coloro che avessero interesse su tali oggetti ricuperati a giustificare presso questa capitaneria di porto le loro ragioni di proprietà, entro il termine stabilito dall'articolo 131 del Codice di marina.

Rimini, li 16 maggio 1866.

Il capitano di porto E. Tondi.

1277

COMUNE DI PELAGO

EDITTO.

È aperto il concorso al vacante impiego di maestro di scuola elementare nel castello di Pelago, dal presente giorno a tutto il 16 giugno prossimo. Saranno ammessi a concorso soltanto i sacerdoti, muniti della patente d'idoneità ad insegnare, prescritta dalla legge; qual documento insieme alla fede di nascita, e ai certificati comprovanti la moralità, buona condotta e non aver subite condanne criminali, farà corredo alla petizione da inviarsi, franca di posta, all'ufficio comunale nella terra di Ponta-siere.

Il titolare riceverà dal comune l'anno appuntamento di lire italiane 750 e godrà dell'uso gratuito di un quartiere di abitazione, a forma di recente legato della fu signora Faustina Calzolari.

Il sindaco R. Peruzzi.

1278

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAZ

Dovendosi osservare le disposizioni contenute nell'articolo 145 del nuovo Codice di commercio, l'assemblea convocata pel giorno 19 corrente mese non può aver luogo.

Rimane quindi la medesima rinviata al giorno 30 di questo stesso mese di maggio alle ore due pomeridiane.

L'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

1° Convalidazione delle deliberazioni precedenti in ordine alla resa dei conti, e bilancio 1865.

2° Nomina del Consiglio d'amministrazione, per la demissione data dall'attuale Consiglio.

3° Nuova elezione della Commissione di revisione dei rendimenti di conto e bilancio.

Agli uffici della Società, piazza San Carlo, 5, Torino.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione.

EDITTO.

Si deduce a notizia del pubblico che con decreto di questo tribunale del diciannove aprile decorso, il signor Francesco Menchini, di Tulla, è stato nominato curatore alla eredità giacente retta da don Giuseppe Zanobini decesso in Bicciano, nel 25 gennaio 1866.

Dalla cancelleria della pretura di Bibbiena.

Li 16 maggio 1866

ANTONIO GAIGI, cane.

AVVISO.

Accettazione di eredità con beneficio d'incremento.

La signora Eleonora Sozzi di Chiusi, con dichiarazione emessa nella cancelleria della pretura del mandamento di detta città, il dì primo maggio stante, per mezzo dell'eccellentissimo signor dottore Ascanio Dei, procuratore ex mandato della medesima, ha dedotto che intende accettare col beneficio dell'inventario la eredità del capitano Federico Sozzi suo fratello, defunto in Chiusi il cinque dicembre ultimo, sia che le spetti come erede legittima, sia che le sia dovuta come legataria agnata del defunto in ordine al l'ultimo testamento olografo del diciassette novembre milleottocento sessantatre, consegnato ai rogiti di ser Vincenzo Cecchini il ventuno dello stesso mese.

Dalla cancelleria della regia pretura del mandamento di Chiusi, 5 maggio 1866.

Il cancelliere G. MATTEI.

VENDITA VOLONTARIA.

La mattina del dì 8 giugno 1866 a ore 11, avanti la porta esterna delle preture di mandamento di Firenze sarà proceduto alla vendita volontaria in un solo ed unico lotto per mezzo di pubblico incanto al maggiore e migliore offerente e a tutti i patti e condizioni

GLI APOSTOLI

di ERNESTO RENAN

Traduzione italiana di Eugenio Torelli-Viollier. Un grosso ed elegante volume in-8: L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato. Dirigersi a Giuseppina Barberis, Fondaccio di San Niccolò, 23, Firenze.

FIRENZE TORINO VIA CASTELLACCIO VIA D'ANGENNES 20 5

SI È PUBBLICATO IL PRIMO VOLUME

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato cogli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA e GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

PREZZO L. 7.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri, Stati, ecc.

- Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (carta leone, a mano) 5 80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera a, del citato Regolamento (carta leone, a mano) 5 80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (carta doppio protocollo fno) 4
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (carta da stato, foglio intero) 8
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (carta protocollo fno) 5
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (carta protocollo fno) 5
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (carta imperiale, a mano) 15
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (carta da stato) 6 50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (carta da stato, 1/2 foglio) 3

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri in materia penale:

- B - Registro generale delle Corti d'Assisie (carta colombier) 24
C - Registro dei Corpi di Reato (carta imperiale) 20
D - Registro generale della Sezione d'Accusa (carta colombier) 24
E - Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (carta imperiale) 20
II - Registro generale della Cancelleria del Tribunale Correzionale (carta colombier) 24
I - Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (carta imperiale) 20
L - Registro generale del Giudice Istruttore (carta colombier) 24
N - Registro delle richieste (carta da stato, foglio intero) 6 50
S - Registro generale delle cause penali avanti le Preture (carta colombier) 24
T - Registro degli Atti d'Istruzione, delle Delegazioni e delle Richieste nei processi penali (carta doppio protocollo) 12

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

- Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento 2 50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 15 del Regolamento 1 50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (carta da stato, lineata) 6
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (carta da stato, lineata) 6
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (carta turchina) 1 50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (carta colore chamois) 5 50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (carta da stato, lineata) 6
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento 1 50

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (Firenze) ed accompagnate da corrispondente vaglia postale.

BAGNI SAXON CASINO Vallese (Svizzera) 1145 APERTO TUTTO L'ANNO ROULETTE a UN ZERO - Minimum UN FRANCO TRENTA e QUARANTA Minimum 2 FRANCHI

AVVISO. Il tribunale civile di Livorno con sentenza del dì 6 aprile 1866, ha dichiarato aperto il giudizio di graduatoria dei creditori dei minori Augusto, Augusta e Cesira Mainardi, e della signora Teresa Pasquali vedova Mainardi...

FIRENZE TORINO VIA CASTELLACCIO VIA D'ANGENNES 20 5

SI È PUBBLICATA

la 2ª Edizione in-16°, formate tascabile

CODICI DEL REGNO D'ITALIA

CIOÈ:

- CODICE CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - del R. Decreto concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice Civile - del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile - della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità - della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e del R. Decreto per l'esecuzione della medesima L. 2 50
CODICE DI PROCEDURA CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie e del R. Decreto di rettificazione dell'art. 134 dello stesso Codice 2
CODICE DI PROCEDURA PENALE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 26 novembre 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - della tabella indicativa della corrispondenza tra gli articoli del Codice Penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di Procedura Penale e gli articoli del Codice Penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie della Toscana 1 50
CODICE DI COMMERCIO corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - del R. Decreto col quale fu variato il tenore del N° 18 dell'art. 509 dello stesso Codice e del R. Decreto col quale è regolata la professione di mediatore 1 30
MANUALE PRATICO DI MEDICINA LEGALE di G. L. CASPER prima traduzione dal tedesco autorizzata dall'autore, del dottore cav. Emilio Leone, con aggiunte del commendatore Carlo De-Maria - Opera indispensabile a tutti i medici specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati - due volumi in 8° grande 16
Di prossima pubblicazione: il terzo volume contenente le Novelle Cliniche, ultima opera dello stesso autore che serve di complemento alla precedente.
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865. 60